LA SCUOLA

L'obbligo scolastico è stato introdotto nel Canton Ticino nella prima metà dell'Ottocento. Fra i pionieri della scuola pubblica troviamo Stefano Franscini. All'inizio del XX secolo l'analfabetismo era quasi totalmente scomparso.
Tuttavia, come si vede, l'autorità doveva qualche volta ancora intervenire energicamente per imporre l'obbligo di frequenza. Nuovi regolamenti, la formazione dei maestri nella Scuola Magistrale di Locarno, ed altre iniziative come la proposta di istituire casse di risparmio scolastiche testimoniano dell'impegno di questa istituzione a favore dei giovani dell'epoca.

1

CIRCOLO ITALIANO LOCARNO 1906-2006
CASA D'ITALIA 20 SETTEMBRE 1908-20 SETTEMBRE 2008

La vita a Locarno e dintorni nel 1908
Mostra in Casorella

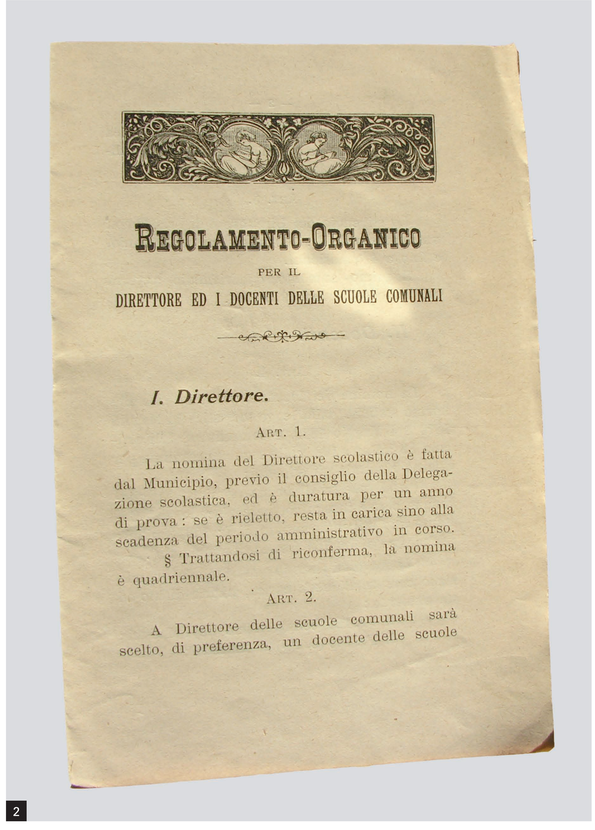

REGOLAMENTO-ORGANICO
PER IL
DIRETTORE ED I DOCENTI DELLE SCUOLE COMUNALI

I. Direttore.

ART. 1.

La nomina del Direttore scolastico è fatta dal Municipio, previo il consiglio della Delegazione scolastica, ed è duratura per un anno di prova: se è rieletto, resta in carica sino alla scadenza del periodo amministrativo in corso.

§ Trattandosi di riconferma, la nomina è quadriennale.

ART. 2.

A Direttore delle scuole comunali sarà scelto, di preferenza, un docente delle scuole

2

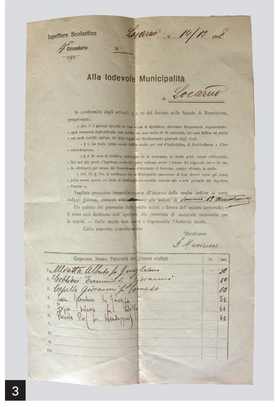

Ispettorato Scolastico
Circondario

Alla lodevole Municipalità
di Locarno

3

4 Rapporto con cui si invita il Municipio ad intervenire presso gli allievi che marinano la scuola (Archivio comunale di Locarno)

5 Pubblicazione edificante conservata presso la biblioteca della scuola (Archivio comunale di Locarno)

6 Pubblicazione didattica conservata presso la biblioteca della scuola (Archivio comunale di Locarno)

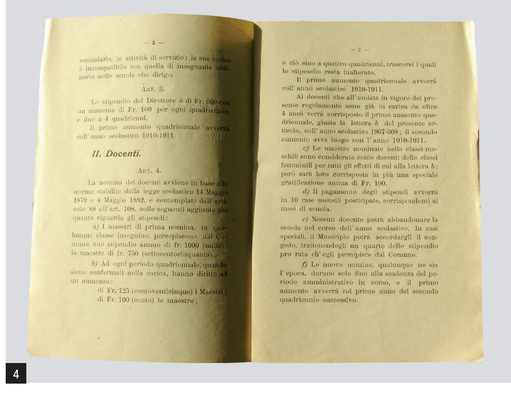

— 2 —

secondario, in attività di servizio; la sua carica è incompatibile con quella di insegnante comunale nelle scuole che dirige.

ART. 3.

Lo stipendio del Direttore è di Fr. 500 con un aumento di Fr. 100 per ogni quadriennio, e fino a 4 quadrienni.

Il primo aumento quadriennale avverrà coll'anno scolastico 1910-1911.

II. Docenti.

ART. 4.

La nomina dei docenti avviene in base alle norme stabilite dalla legge scolastica 14 Maggio 1879 e 4 Maggio 1882, e contemplate dall'articolo 88 all'art. 108, colle seguenti aggiunte per quanto riguarda gli stipendi:

a) I maestri di prima nomina, in qualunque classe insegnino, percepiscono dal Comune uno stipendio annuo di fr. 1000 (mille); le maestre di fr. 750 (settecentocinquanta).

b) Ad ogni periodo quadriennale, quando siano confermati nella carica, hanno diritto ad un aumento:
di Fr. 125 (centoventicinque) i Maestri;
di Fr. 100 (cento) le maestre;

— 3 —

e ciò sino a quattro quadrienni, trascorsi i quali lo stipendio resta inalterato.

Il primo aumento quadriennale avverrà coll'anno scolastico 1910-1911.

Ai docenti che all'annata in vigore del presente regolamento sono già in carica da oltre 4 anni verrà corrisposto il primo aumento quadriennale, giusta la lettera *b)* del presente articolo, coll'anno scolastico 1907-908; il secondo aumento avrà luogo con l'anno 1910-1911.

c) Le maestre nominate nelle classi maschili sono considerate come docenti delle classi femminili per tutti gli effetti di cui alla lettera *b)*; però sarà loro corrisposta in più una speciale gratificazione annua di Fr. 100.

d) Il pagamento degli stipendi avverrà in 10 rate mensili posticipate, corrispondenti al mese di scuola.

e) Nessun docente potrà abbandonare la scuola nel corso dell'anno scolastico. In casi speciali, il Municipio potrà accordargli il congedo, trattenendogli un quarto dello stipendio pro rata ch'egli percepisce dal Comune.

f) Le nuove nomine, qualunque ne sia l'epoca, durano solo fino alla scadenza del periodo amministrativo in corso, e il primo aumento avverrà col primo anno del secondo quadriennio successivo.

4

Dello stesso autore:
Per il Cuore e per la Mente
LIBRO DI LETTURA
ad uso delle Scuole Primarie Ticinesi maschili e femminili
Approvato dal Dipartimento della Pubblica Educazione
Vol. I. — Per le 1ª e 2ª classe . . . fr. 1.20
» II. — Per la 3ª classe (eventualmente anche per la 4ª delle scuole a classi riunite) . . » 1.60
» III. — Per la 4ª classe e per la 1ª delle scuole maggiori . . . . . » 1.80

PATRIZIO TOSETTI
Scuole della Città di Locarno
Direzione
LE
CASSE DI RISPARMIO
SCOLASTICHE
BELLINZONA
TIPOGRAFIA E LITOGRAFIA CANTONALE
1904

5

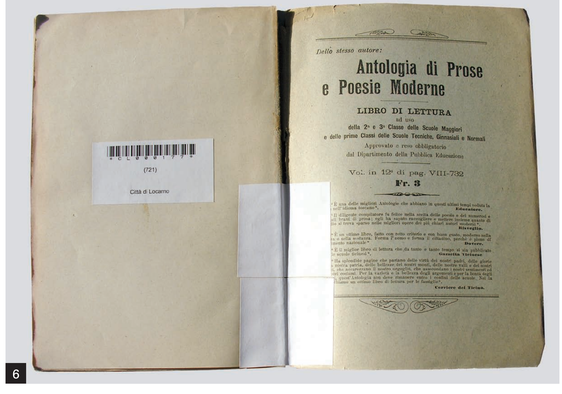

Dello stesso autore:
Antologia di Prose e Poesie Moderne
LIBRO DI LETTURA
ad uso
della 2ª e 3ª Classe delle Scuole Maggiori
e delle prime Classi delle Scuole Tecniche, Ginnasiali e Normali
Approvato e reso obbligatorio
dal Dipartimento della Pubblica Educazione
Vol. in 12° di pag. VIII-732
Fr. 3

(721)
Città di Locarno

6

1 Docenti e allievi della Scuola Magistrale di Locarno 1909 (A. Codoni, V. Gamboni, *Il Paese e la Memoria*, DPE 1988)

2 Regolamento organico delle scuole comunali di Locarno (Archivio comunale di Locarno)

3 Regolamento organico delle scuole comunali di Locarno (Archivio comunale di Locarno)